

**GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO**  
**alla luce della L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione, con**  
**modifiche, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (cd "Decreto Fare")**  
**Aggiornamento n. 1/2014**

## ***Premessa***

---

La presente nota costituisce un **aggiornamento alla circolare** di ARPA Lombardia già pubblicata a novembre 2013 sul sito web dell'Agenzia e relativa alla gestione dei materiali da scavo ai sensi degli artt. 41 e 41 bis della L. 98/2013.

In riferimento ai chiarimenti intervenuti tra ISPRA ed il Ssistema delle Agenzie a seguito della comunicazione del MATTM prot.n. 13338/TRI del 14/05/2014 e della recente Sentenza del TAR Lazio n. 6187/2014 del 10/06/2014, l'aggiornamento della circolare in essere riguarda la gestione dei materiali da scavo provenienti da **cantieri di piccole dimensioni**, la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale (c.d. "Piccoli Cantieri", rif. art. 266 c.7 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.).

## ***Richiami normativi, chiarimenti e giurisprudenza intervenuti***

---

Nel D. Lgs. 152/06 e s.m.i., all'art. 266 veniva espresso l'obiettivo di attuare una semplificazione normativa delle procedure relative alla gestione dei materiali da scavo, ivi incluse le terre e rocce da scavo, provenienti dai "*cantieri di piccole dimensioni*", con produzione di materiale inferiore a 6.000 mc.

Il c.7 di tale articolo rimandava la puntuale disciplina di tale tematica ad un decreto interministeriale, che nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto adottare il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con i Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Attività Produttive e della Salute.

Ad oggi tale decreto non è stato adottato, ma il 10 agosto 2012 è stato emanato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mar, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il **D.M. 161/2012** "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo".

L'ambito di applicazione del suddetto Decreto è stato circoscritto dalla **L. 98/2013** (di conversione del DL 69/2013, c.d. "Decreto Fare"), entrata in vigore dal 21 agosto 2013, che all'art. 41, c.2 (che aggiunge all'art. 184-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il comma 2-bis) definisce che il D.M. 161/2012 "*si applica solo alle terre e rocce da scavo (ora "materiali da scavo") che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale*" e che all'art. 41 bis, commi 1 e 5, individua l'ambito di applicazione della disciplina semplificata che deroga ai disposti dettati dal D.M. 161/2012.

In particolare dal comma 1 dell'art. 41 bis discende l'applicazione della disciplina semplificata relativa ai "cantieri di piccole dimensioni" in virtù del richiamo all'art. 266 c. 7 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. che prevede la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai "...materiali, ivi incluse le terre e rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale ..."; il comma 1 dell'art. 41 bis definisce inoltre, in relazione al disposto dell'art. 266 c.7, la deroga a quanto previsto dal D.M. 161/2012 per i materiali da scavo di cui all'art.1, c.1 lett.b del suddetto D.M. (definizione con contenuto più ampio rispetto ai "materiali, ivi incluse le terre e rocce da scavo" di cui all'art. 266 c.7) prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti nel rispetto delle quattro condizioni che consentono siano sottoposti al regime di cui all'art. 184-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ("Sottoprodotto").

Il comma 5 dell'art. 41 bis ha introdotto un ulteriore ambito di applicazione alla disciplina semplificata stabilendo che "le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche a materiali da scavo derivanti da attività ed opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2bis dell'art. 184bis del D. Lgs. 152/06..." (ossia attività od opere non soggette a Valutazione di Impatto Ambientale o ad Autorizzazione Integrata Ambientale).

A seguito di specifica richiesta di chiarimento in merito alla gestione delle terre e rocce formulata da ISPRA con nota prot. 1475 del 4/4/2014, Il **Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** con **comunicazione prot.n. 13338/TRI del 14/05/2014** in merito alla questione dei "piccoli cantieri" ha rappresentato che: "Il campo di applicazione del DM 161/2012 risulta essere definito dall'art.184 bis, c.2 bis del D.lgs 152/06 e dall'art.3 del medesimo DM. In tal senso l'art.184 bis, c.2 bis del D.lgs 152/06 stabilisce che il DM 161/2012 si applica solo nel caso di terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

*In base a tale disposizione, quindi, il DM 161/2012 si applica con riferimento esclusivo alle attività realizzate nell'ambito di opere sottoposte ad una procedura di VIA o AIA, che, in ragione della loro natura, comportano la gestione di maggiori volumi di terre e rocce prodotti dall'intervento.*

*Solo in questa misura l'applicazione della disciplina contenuta nel DM 161/2012 dipende dal quantitativo delle terre e rocce da scavo generate dal cantiere".*

Sul tema della gestione delle terre e rocce da scavo il **TAR Lazio** si è pronunciato nella **Sentenza n. 6187 del 10 giugno 2014** relativamente al ricorso promosso da alcune imprese edili e Associazioni di categoria contro il MATTM, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere l'annullamento del D.M. 161/2012.

Sull'argomento dei "piccoli cantieri" il TAR si è pronunciato accogliendo le motivazioni delle Amministrazioni resistenti: con specifico riferimento all'applicabilità del D.M. 161/2012 ha confermato che il regolamento si applichi alla gestione dei materiali da scavo che derivano dalle grandi opere ("...risulta confermata l'interpretazione iniziale che vedeva la complessa disciplina dettata dal decreto (DM 161/2012) limitata alla gestione dei materiali da scavo che derivano dalle "grandi opere"), mentre la gestione dei materiali da scavo provenienti dai cantieri di piccole dimensioni (produzione non superiore a 6.000 mc di materiale), anche in VIA o AIA, si applicano le norme dettate dal regime semplificato adottato con l'articolo 41 bis della L. 98/2013 "il predetto esonero è confermato per tutti i

*piccoli cantieri, anche quelli soggetti a VIA o AIA, essendo applicabile agli stessi la procedura semplificata in ragione del principio di parità di trattamento che impone la medesima procedura ai casi analoghi (cantieri sotto i 6.000 mc.) (articolo 41 bis, DI 69/2013 cit.).”*

## **Posizione di ARPA LOMBARDIA**

---

Sulla base della disciplina semplificata introdotta dai commi 1 e 5 dell'art. 41 bis della L. 98/2013, dei chiarimenti intervenuti e della Sentenza n. 6187 del 10 giugno 2014 del TAR Lazio, ARPA LOMBARDIA condividendo quanto assunto anche da altre Agenzie regionali, a parziale modifica di quanto riportato nella propria Circolare di novembre 2013 (pubblicata su sito web), ritiene che **la disciplina dettata dall'art. 41 bis** “*Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo*” della L. 98/2013 **sia applicabile a tutti i materiali da scavo, di qualunque volumetria, provenienti da attività o opere che non ricadono nelle fattispecie disciplinate dal D.M. 161/2012** (attività o opere soggette a VIA o ad AIA) **nonché ai materiali da scavo prodotti nell'ambito di attività o opere soggette a VIA o ad AIA ma con volumetria inferiore a 6.000 mc** (c.d. “Piccoli cantieri”)

\*\*\*\*\*

## **Modello di Conferma del Completo Utilizzo dei Materiali da Scavo**

---

Ad integrazione della modulistica predisposta da ARPA Lombardia e relativa alla “Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà resa ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR 445/2000”, è stato predisposto fac-simile del modello di “*Conferma del completo utilizzo dei materiali da scavo ai sensi dell'art. 41 bis della L.69/2013*” che può essere utilizzato dal Produttore per comunicare alle autorità territorialmente competenti, con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati e che tale utilizzo è stato effettuato conformemente alle previsioni comunicate (rif. art. 41 bis c.3).

Milano, 1 dicembre 2014